



# COMUNE DI MIRANO



## Regolamento per l'istituzione e la disciplina del mercato dei prodotti agricoli di Piazza Paolo e Nella Errera

**APPROVATO**

Con delibera del C.S. n. 9 del 19.4.2012  
- esecutiva -

### **Art. 1 – Istituzione.**

E' istituito in territorio del Comune di Mirano il mercato contadino denominato:

#### **“Il mercato torna a Piazza delle Erbe”**

riservato ai produttori agricoli ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20.11.2007 pubblicato sulla G.U. n. 301 del 29.12.2007.

Il Mercato, che si svolge settimanalmente, è ubicato in Piazza Paolo e Nella Errera, dalle ore 08.00 alle ore 13,00 del venerdì su area individuata dalla Giunta Comunale ed è costituito da n. 10 posteggi di vendita. Il numero dei posteggi può variare secondo l'andamento stagionale.

Lo svolgimento del Mercato è sospeso in occasione dell'annuale Fiera di San Matteo (terzo sabato del mese di settembre). Per ogni altra manifestazione organizzata dall'Amministrazione Comunale, dalla Pro Loco o per qualsiasi altra necessità, l'area dovrà essere lasciata libera. D'intesa con il Comitato Gestore, potrà essere individuata un'altra area in cui, occasionalmente, potrà tenersi il Mercato.

### **Art. 2 – Finalità.**

Il mercato ha lo scopo di:

- a) favorire e promuovere la vendita diretta al consumatore dei prodotti dell'agricoltura locale;
- b) incentivare la conoscenza ed il consumo dei prodotti locali nel rispetto della naturale stagionalità di maturazione degli stessi, nella trasparenza del prezzo e della sua formazione e secondo un equo rapporto qualità/prezzo;
- c) assicurare al consumatore la provenienza e la completa tracciabilità dei prodotti delle aziende agricole veneziane garantendo qualità, freschezza e genuinità;
- d) promuovere la cultura rurale e la particolarità degli ambiti agrari provinciali attraverso la conoscenza delle produzioni tipiche, tradizionali e biologiche;
- e) realizzare, nell'ambito del mercato, almeno una iniziativa annua di valorizzazione delle produzioni agroalimentari del territorio con particolare riguardo alla sostenibilità ecologica delle stesse e al loro valore alimentare e nutrizionale.

### **Art.3 – Gestione.**

Il mercato è affidato in gestione dal Comune al coordinamento delle associazioni professionali dei produttori agricoli più rappresentative a livello provinciale (Coldiretti, Cia, Confagricoltura).

Il gestore dovrà in ogni caso assicurare la partecipazione al mercato ai produttori di tutte le associazioni con proprie strutture, insegne, marchi e simboli sociali.

Il gestore deve assicurare almeno un terzo dei posti assegnati alle aziende agricole non associate qualora ve ne fosse richiesta.

I rapporti tra il soggetto gestore ed il Comune di Mirano sono regolati da un'apposita convenzione.

### **Art. 4 – Organizzazione.**

Al gestore, in collaborazione, con l'Amministrazione Comunale, sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) organizzazione del funzionamento del mercato con particolare riguardo alla gestione e allestimento delle strutture e delle attrezzature espositive, alla logistica e all'acquisizione di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie alla realizzazione del mercato;
- b) proporre alla Giunta Comunale i criteri di selezione delle richieste di posteggio da parte delle aziende agrarie se eccedenti gli spazi disponibili;
- c) predisposizione della eventuale graduatoria delle aziende richiedenti;
- d) gestione dei rapporti tra aziende operanti nel mercato in uno spirito di reciproca collaborazione;
- e) monitoraggio della qualità dei prodotti, soprattutto riguardo alla provenienza e ai prezzi praticati;
- f) promozione del mercato contadino nel suo complesso.

#### **Art. 5 – Soggetti ammessi alla vendita.**

Sono ammessi alla vendita gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, comprese le cooperative agricole e i loro consorzi.

La domanda di partecipazione va presentata all'Amministrazione Comunale che la trasmette, per le valutazioni previste dall'art. 3 del Disciplinare dell'11 dicembre 2009 e dell'art.3 del presente Regolamento, al Comitato Gestore.

Gli imprenditori di cui al comma precedente, in considerazione dei prodotti agroalimentari proposti in vendita, possono essere ammessi a partecipare al mercato contadino anche per periodi inferiori all'anno solare.

Ad ogni imprenditore ammesso viene rilasciata una concessione/autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico in cui viene indicata la durata, la superficie ed il numero progressivo dell'area concessa.

Il provvedimento autorizzatorio di cui al comma precedente viene rinnovato a scadenza su richiesta dell'operatore che dovrà confermare il possesso dei requisiti di cui al comma 1.

La domanda di rinnovo della concessione/autorizzazione va presentata secondo le modalità prevista dal comma 2 del presente articolo

I soggetti ammessi alla vendita devono essere in possesso dei requisiti previsti nell'art. 4 del D.Lgs. 18.05.2001 n. 228.

L'impresa agricola deve essere ubicata nell'ambito territoriale della Provincia di Venezia, Padova o Treviso, con una prelazione a favore della aziende di Mirano e dei Comuni limitrofi.

#### **Art. 6 – Prodotti in vendita.**

Possono essere posti in vendita i prodotti agroalimentari freschi o trasformati propri delle aziende agricole ammesse al mercato, fatto salvo il principio di prevalenza di cui all'art. 4, comma 1 del D.lgs. 228/2001, a condizione che i prodotti non aziendali provengano, esclusa ogni intermediazione commerciale, unicamente da altre aziende agricole singole o associate, aventi sede nel territorio regionale.

E' vietata la vendita di animali vivi

I prodotti devono provenire preferibilmente da coltivazioni o allevamenti dell'area dall'art.5 – comma 3, tranne che per le produzioni tipiche con ambito territoriale interprovinciale e regionale per le quali si farà riferimento all'intero territorio di produzione.

I prodotti posti in vendita devono essere conformi alla vigente disciplina in materia di igiene degli alimenti, presentati ed etichettati nel rispetto della normativa in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine.

In caso di vendita promiscua, lo spazio espositivo deve essere organizzato in modo da separare o evidenziare con idonei strumenti comunicativi, i prodotti con marchi di qualità inerenti la tipicità (DOP – IGP), i prodotti da agricoltura biologica, i vini DOC o DOCG, eventuali specifici marchi aziendali di prodotto.

L'attività di vendita può essere esercitata dai titolari dell'impresa o dai soci in caso di società o cooperativa agricola e dai relativi familiari coadiuvanti nonché da personale dipendente regolarmente assunto da ciascuna azienda.

### **Art. 7 – Obblighi.**

Gli operatori devono occupare lo spazio di vendita loro assegnato entro le ore 8,00 del venerdì in cui si effettua il mercato e lasciare pulita e sgombra da rifiuti l'area di vendita e le aree circostanti entro le ore 13,30.

Lo spazio di vendita, che ha le dimensioni di m.4,00 x 3,00, viene assegnato d'intesa con il Comitato Gestore e il Corpo di Polizia Locale, secondo la planimetria allegata al presente regolamento.

Nello spazio assegnato, l'operatore può posizionare i prodotti esposti in vendita nonché un gazebo che dovrà essere costituito da una struttura tubolare metallica con una copertura in tessuto, delle dimensioni di m. 3,00 x 3,00.

In via eccezionale, qualora la sostituzione sia dovuta a cause impreviste e non addebitabili all'operatore, questi può utilizzare, per una sola giornata, una struttura diversa nei limiti dello spazio assegnato. In ogni caso non è consentito, per la vendita, l'utilizzo, di roulotte, furgoni, carrelli o altri simili mezzi.

È consentito, con il consenso degli operatori interessati, l'utilizzo di tende parasole per la copertura dello spazio tra gazebo e gazebo.

È altresì consentito l'utilizzo frontale di tende parasole per riparare i prodotti ortofrutticoli dai raggi solari.

Le tende, che non possono sporgere per oltre un metro dal gazebo, vanno collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi.

Comunque la merce non può essere esposta oltre lo spazio assegnato di metri m.4,00 x 3,00.

Ogni azienda che partecipa alle vendite è tenuta al pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico, della tariffa rifiuti, della fornitura di acqua, gas ed energia elettrica se dovuti e di altre eventuali spese nel caso siano previste. La quota di ogni singola azienda dovrà essere versata al gestore che provvede, in unica soluzione, al pagamento di quanto dovuto al comune e alle aziende fornitrici.

Ad ogni operatore è fatto obbligo di smaltire i rifiuti dell'attività di vendita negli appositi contenitori per la raccolta differenziata.

### **Art.8 – Assenze e sostituzioni.**

Gli operatori ammessi, sono tenuti a partecipare al mercato secondo il calendario stabilito.

In caso di assenza, deve esserne data tempestiva comunicazione all'Ufficio Commercio su aree pubbliche, Fiere e Mercati.

L'assenza ingiustificata per più di un terzo del periodo per il quale si è chiesta la partecipazione, comporta l'esclusione dal mercato.

In caso di assenza, l'operatore assente può essere sostituito, d'intesa con il Comitato gestore e previa comunicazione all'Ufficio Commercio su aree pubbliche, Fiere e Mercati, da un altro operatore che ponga in vendita prodotti agroalimentari della medesima tipologia oppure da operatore già presente nel mercato.

#### **Art.9 – Disciplina amministrativa e controlli.**

L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito dei mercati contadini, secondo quanto previsto dall'art. 3 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20.11.2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio.

Il mercato è soggetto all'attività di controllo del Comune, che accerta il rispetto delle disposizioni di cui al sopra citato decreto e del presente regolamento.

Per quanto attiene la provenienza dei prodotti in vendita e le caratteristiche merceologiche inerenti i prodotti tipici e/o tradizionali il Comune può avvalersi della collaborazione dell'Unità Operativa Agricoltura e Alimentazione della Provincia di Venezia.

In caso di reiterate violazioni della legge o del presente regolamento può essere disposta l'esclusione degli operatori dal mercato

#### **Art. 10 – Sanzioni.**

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge, le violazioni delle norme previste dal presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, secondo la procedura prevista dalla L.24 novembre 1981, n.689.

Planimetria del mercato dei prodotti agricoli di Piazza Paolo e Nella Errera



S. 4:200

